

8.2.4.3.5. 4.1.5 Incentivare il ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende agricole

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Come emerge dall'analisi SWOT questo tipo di operazione diventa strategica per il sistema produttivo toscano in quanto consente di ridurre il ricorso alle fonti fossili che incidono per il 41% sul totale del fabbisogno energetico regionale.

Le tipologie di investimento che vengono sostenute sono le seguenti:

- impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili (biomassa agro forestale come definita al precedente paragrafo 8.1, da biogas derivante da effluenti di allevamento, da energia solare, eolica, *idrica e geotermica*) dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale dell'azienda, combinato di energia termica e elettrica dell'azienda, compreso quello familiare;
- reti aziendali per la distribuzione dell'energia o più in generale investimenti finalizzati all'efficientamento energetico;
- tipologie di intervento collegate direttamente alle suddette voci (dotazioni, impiantistica, strutture, opere edili).

Agli investimenti nella trasformazione e commercializzazione, previsti in questo tipo di operazione, si applicano i tassi di contribuzione di cui all'art. 17.3 del Reg. (UE) n. 1305/2013, come meglio descritto al successivo paragrafo "Importi e aliquote di sostegno".

Le tipologie di intervento previste collegano questo tipo di operazione prioritariamente alla FA 5C e agli obiettivi trasversali:

- "Ambiente" in quanto si favorisce l'installazione di impianti ad alta efficienza energetica;
- "Cambiamenti Climatici" in quanto si favorisce l'approvvigionamento e l'utilizzazione di fonti di energia rinnovabile con conseguente riduzione delle emissioni connesse all'utilizzo di fonti fossili..

Inoltre, concorrono direttamente al soddisfacimento del fabbisogno 14 e indirettamente al fabbisogno 4.

8.2.4.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso:

- a) sotto forma di contributi in conto capitale;
- b) attraverso i seguenti strumenti finanziari: 1) prestiti a tasso agevolato; 2) rilascio di Garanzie agevolate,

come previsti e definiti al precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”.

Le tipologie di sostegno di cui alle lettere a) e b) possono essere concesse anche in forma combinata, rimanendo complessivamente all’interno del tasso di sostegno (in ESL) previsto dal PSR.

Alla forma di sostegno di cui al punto b) possono accedere esclusivamente le PMI, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 37 del Reg. UE n. 1303/2013 e dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (Comunicazione della Commissione 2014/C 19/04).

8.2.4.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. (UE) n. 651/2014 relativo all’esonero di alcune categorie di aiuti per la definizione di impresa in difficoltà.

- Reg. (UE) n. 1303/2013 ai fini della complementarità con il FESR come indicata al successivo paragrafo 14 “informazione sulla complementarità”.

- Reg. (UE) n. 1307/2013 per la definizione di Agricoltore (art. 4).

- Reg. (UE) n. 1308/2013 in merito all’OCM dei prodotti agricoli ai fini della complementarità.

- D. Lgs 152 del 3/4/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i per la definizione di biomassa da utilizzare esclusivamente per alimentare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

- D.G.R. 1025/2010 relativa alla “Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi della L.R. 9/2010 e al D.Lgs 155/2010 ed individuazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria”.

8.2.4.3.5.4. Beneficiari

Imprenditori Agricoli Professionali (IAP).

8.2.4.3.5.5. Costi ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”, ai fini del presente tipo di operazione si applica quanto segue:

1. I costi eligibili, conformemente con quanto previsto nell’Art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sono i seguenti:

a) costruzione o miglioramento di beni immobili;

b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;

c) spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b) come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b). Fra gli studi di fattibilità sono incluse le ricerche e analisi di mercato solo se collegate all'investimento.

Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 6% da applicarsi così come indicato al precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”;

d) investimenti immateriali per l' acquisizione di programmi informatici.

2. Sono ammissibili i “contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi” di cui al precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”.

3. Gli investimenti sono ammissibili al sostegno se sono rispettate le condizioni di complementarietà descritte nel paragrafo 14 “Informazione di complementarietà”.

4. Oltre quanto indicato nel precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali”, non sono ammissibili le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

5. Sono esclusi dal sostegno gli investimenti che univocamente riguardano le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione di specie vegetali cosiddette “colture dedicate”, incluse le colture per le produzioni di biomassa, destinate alla produzione di biocombustibili.

8.2.4.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 “Descrizione delle condizioni generali” ai fini del presente tipo di operazione si applica quanto segue:

1. Le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale.

2. Il sostegno è concesso per investimenti riguardanti le attività di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli appartenenti all'Allegato I del trattato UE e di seguito elencati: animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale, latte, uve, olive, semi oleosi, cereali, legumi, ortofrutticoli, fiori e piante, piante officinali e aromatiche, miele e altri prodotti dell'apicoltura, colture industriali (compreso colture tessili e escluse quelle per la produzione di biomassa), piccoli frutti e funghi, tabacco, foraggiere.

3. Il processo di trasformazione e la commercializzazione sono ammissibili se i prodotti agricoli sia in entrata che in uscita appartengono all'Allegato I del trattato UE.

4. Il sostegno è concesso agli investimenti che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola. Nel tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” è descritto come viene soddisfatto tale criterio”.

5. Gli interventi sono limitati alle strutture produttive aziendali; sono esclusi quelli su fabbricati ad uso abitativo.

6. Nel caso di investimenti finalizzati alla produzione di energie da fonti rinnovabili il sostegno è concesso limitatamente agli impianti il cui obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e che sono dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale combinato, di energia termica e elettrica, dell'azienda compreso quello familiare. Non è ammessa la vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto".

7. Gli impianti il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa agroforestale sono ammissibili al sostegno con le limitazioni di cui al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali".

8. Gli interventi sono ammissibili al sostegno se rispettano i criteri minimi per l'efficienza energetica di cui al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali".

9. Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di eleggibilità riferite al soggetto:

- Regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296).
- Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti - D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163).
- Assenza di procedure concorsuali (Codice dei contratti - D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163).
- Certificazione Antimafia *nei casi previsti dal* Codice antimafia di cui al D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e *ss.mm.ii.*

8.2.4.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dalla analisi SWOT e di quanto indicato nei fabbisogni. In particolare i criteri di selezione sono definiti tenuto conto dei seguenti principi:

- Territorio: la priorità territoriale è attribuita in funzione di particolari vincoli ambientali (Area Natura 2000 e aree protette).

Quando questo tipo di operazione viene attivata nell'ambito della "Progettazione integrata" o del "Pacchetto Giovani" i criteri di selezione tengono conto del suddetto principio.

Le domande saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al di sotto di un certo livello minimo (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.4.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di contribuzione è fissata al 40%, incluse le spese generali.

Inoltre sono previste le seguenti maggiorazioni:

- *10% per gli investimenti in zona montana ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 32 del Reg. (UE) n.*

1305/2013;

La maggiorazione è riconosciuta solo se almeno il 95% della SAU ricade in zona montana, fermo restando che gli investimenti strutturali, ad esclusione delle dotazioni aziendali mobili, devono ricadere completamente in zona montana.

- 10% in caso di “giovane agricoltore” che:
 - nel caso di attivazione della sottomisura nel Pacchetto Giovani; presenta domanda per il premio di primo insediamento ai sensi dell’art. 19 lett. a. i) del Reg. (UE) n. 1305/2013;
 - nei casi di attivazione della sottomisura diversi dal “Pacchetto Giovani”, soddisfa le condizioni di giovane agricoltore che si insedia durante i 5 anni: avere un’età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto nella sottomisura; essersi insediato (acquisizione della partita IVA come azienda agricola) durante i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto nella sottomisura; avere capacità professionale dimostrata dal possesso della qualifica IAP, con esclusione dello IAP provvisorio, durante i 5 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto nella sottomisura.

8.2.4.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Si rinvia a quanto descritto nel tipo di operazione 4.1.1 dal titolo "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole"

8.2.4.3.5.9.2. *Misure di attenuazione*

Si rinvia a quanto descritto nel tipo di operazione 4.1.1 dal titolo "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole"

8.2.4.3.5.9.3. *Valutazione generale della misura*

Si rinvia a quanto descritto nel tipo di operazione 4.1.1 dal titolo "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole"

8.2.4.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

NON PERTINENTE